



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO

TITOLO I Norme generali del servizio

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, l'accesso e la fruizione del servizio trasporto e/o accompagnamento di persone anziane, soggetti con disabilità ed utenti deboli in stato di bisogno ove non sia possibile provvedere con il servizio pubblico locale.

Art. 2

Finalità del servizio

Il servizio di trasporto persone si prefigge le seguenti finalità:

- Consentire l'accesso ai luoghi di cura e di riabilitazione nonché presso le strutture sanitarie;
- Garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico ai minori disabili;
- Consentire l'accesso ai luoghi di formazione e socializzazione.

Il servizio di trasporto ha comunque lo scopo di facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, residenti nel territorio comunale, a rischio di emarginazione o isolamento.

Art. 3

Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto è rivolto alle seguenti categorie di cittadini:

- Utenti disabili frequentanti le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, CSE, CDD, laboratorio protetto o altre strutture socio-educative e scolastiche pubbliche e private;
- Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in carico ai Servizi Sociali per problematiche relative alla tutela che debbano frequentare scuole o altre strutture pubbliche e/o private di aggregazione sociale;
- Soggetti portatori di handicap di natura fisica, psichica, sensoriale;
- Anziani di età superiore ai 65 anni che non possono provvedere con mezzi propri e/o tramite la rete parentale o amicale e che sono comunque privi di risorse familiari;
- Persone con ridotta capacità motoria;
- Soggetti a rischio di emarginazione;
- Soggetti che necessitano di particolari interventi sanitari;
- Persone seguite dal Servizio Sociale Comunale (compresi gli utenti del SAD, gli utenti che beneficiano di progetti educativi-domiciliari o della consegna del pasto a domicilio).

Per risorse familiari si intende la presenza di un familiare automunito, che non svolga alcuna attività lavorativa o che possa liberarsi dalla stessa nei momenti richiesti per l'effettuazione del trasporto.

Art. 4

Organizzazione del servizio

Il servizio è promosso e sostenuto tenendo conto delle reali disponibilità delle risorse comunali e fa capo, dal punto di vista organizzativo, all'Ufficio Servizi Sociali.

In presenza di più domande richiedenti il trasporto nei medesimi orari, sarà definita una graduatoria tenendo conto della gravità della situazione e dell'effettiva impossibilità di reperire soluzioni alternative.

Il servizio trasporto è realizzato tramite l'utilizzo di volontari o di Associazioni di volontariato, che collaborano con il Comune di Nibionno o dei giovani che prestano servizio civile presso l'ente comunale mediante l'utilizzo di automezzi di proprietà comunale.

TITOLO II Norme di attuazione del servizio

Art. 5 Modalità di accesso

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione della domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, da parte dell'interessato o dei familiari. La domanda deve essere presentata, nel limite del possibile, almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui è previsto il trasporto, (salvo casi urgenti che saranno valutati volta per volta) per consentire la verifica da parte dell'Ufficio della fattibilità e la programmazione del servizio.

Per gli studenti disabili delle scuole di ogni grado e ordine che necessitano del trasporto di cui al predetto art. 3 le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico.

L'ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza del servizio sociale del Comune che valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto del soggetto.

Art. 6 Procedura per l'ammissione

La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- richiesta da parte dell'utente;
- valutazione della situazione e verifica dei bisogni e delle modalità di intervento da parte dell'assistente sociale;
- autorizzazione da parte dell'Assessore competente;
- comunicazione all'utente, anche telefonica, di accettazione della richiesta e della quota di contribuzione spettante;
- avvio del servizio.

Art. 7 Durata delle prestazioni

Le prestazioni del servizio di trasporto sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente; qualora le condizioni che avevano determinato l'ammissione al servizio, siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente la modalità di cessazione.

Art. 8 Sospensione del servizio

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

Il Comune potrà interrompere o sospendere il servizio in qualsiasi momento senza che per questo la persona che ne usufruisca possa vantare dei diritti o richiedere indennizzi.

Il servizio verrà sospeso oppure non verrà attivato in caso di mancato pagamento della somma richiesta a rimborso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Comune.

Art. 9
Condizioni di sicurezza – Assicurazione

Il trasporto deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e per l'operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, procurati dall'utente stesso.

I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente e i terzi trasportati sono assicurati con massimali adeguati.

TITOLO III
Costo del servizio

Art. 10
Tariffe

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto devono compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa stabilita annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Il rimborso spese che verrà richiesto all'utente per ogni singola prestazione verrà calcolato in base ai km effettuati secondo la seguente tabella:

da 0 km a 10 km

da 10 km a 30 km

da 30 km a 50 km

oltre i 50 km previa verifica, in quanto il servizio viene concesso per spostamenti che, tra andata e ritorno, non superino i 50 km.

Per i servizi di trasporto continuativi per periodi superiori ad un mese richiesti attraverso un'unica domanda sarà stabilita una tariffa agevolata in base ai km effettuati secondo la predetta tabella.

Per i servizi di trasporto degli utenti del SAD, degli utenti che beneficiano di progetti educativi-domiciliari o della consegna del pasto a domicilio sarà stabilita una tariffa forfettaria unica giornaliera.

Le tariffe possono essere oggetto ad esenzione su segnalazione del Servizio Sociale Comunale di concerto con l'Assessore competente. L'eventuale segnalazione viene fatta per iscritto e può riguardare casi aventi difficoltà o bisogni di ordine prevalentemente sociali.

Non è prevista la partecipazione al costo del servizio per i trasporti relativi all'obbligo scolastico dei soggetti disabili, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, in quanto tale trasporto deve essere garantito GRATUITAMENTE, così come previsto dalla Legge n. 109/1992 e dal D. Lgs. n. 112/1998.

Ogni eventuale costo aggiuntivo relativo al servizio trasporto (pagamento di eventuale parcheggio, casello autostradale ecc...) è a totale ed immediato carico del beneficiario del trasporto.

Le somme dovute saranno rimosse bimestralmente tramite richiesta scritta da parte del Comune mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.

TITOLO IV
Norme varie

Art. 11
Trattamento dei dati personali

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni ed i Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1	Oggetto del servizio	pag. 2
Art. 2	Finalità del servizio	pag. 2
Art. 3	Destinatari del servizio	pag. 2
Art. 4	Organizzazione del servizio	pag. 2
Art. 5	Modalità di accesso	pag. 3
Art. 6	Procedura per l'ammissione	pag. 3
Art. 7	Durata delle prestazioni	pag. 3
Art. 8	Sospensione del servizio	pag. 3
Art. 9	Condizioni di sicurezza – Assicurazione	pag. 4
Art. 10	Tariffe	pag. 4
Art. 11	Trattamento dei dati personali	pag. 5
Art. 12	Disposizioni finali e transitorie	pag. 5
Art. 13	Entrata in vigore	pag. 5